

allegato B al n. 48422/26727 ep.

FONDAZIONE MADRE CABRINI E.T.S.

Via Cogozzo 12

26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO)



STATUTO



L. 112

PREMESSE	3
TITOLO I	4
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, PRINCIPI E MEZZI	4
Art. 1 - Denominazione e sede	4
Art. 2 - Scopi istituzionali e principi	4
Art. 3 - Patrimonio	7
Art. 4 - Mezzi finanziari	7
TITOLO II	9
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO	9
Art. 5 - Organi	9
Art. 6 - Consiglio di Amministrazione	9
Art. 7 – Consiglieri - requisiti e incompatibilità	10
Art. 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione	10
Art. 9 – Decadenza, esclusione, dimissioni dei Consiglieri	11
Art. 10 – Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione	11
Art. 11 – Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	13
Art. 12 – Il Presidente	14
Art. 13 – Vice Presidente e Consigliere anziano	15
Art. 14 – Il Direttore Generale	15
Art. 15 - Organo di Controllo	16
Art.16 -Revisore Legale dei Conti	17
TITOLO III	19
AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI	19
Art. 18 - Esercizio finanziario - Bilancio	19
Art. 19 – Utili di gestione	19
Art. 21 - Norma di rinvio	20
Art. 22 - Norma transitoria	20

PREMESSE

La **Fondazione Madre Cabrini ONLUS**, viene costituita, per iniziativa dalla Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, di Sant'Angelo Lodigiano, nell'anno 2004, con atto del notaio dott. Giuseppe Gallizia, datato 16 luglio 2004 (registrato a Lodi il 02.08.2004) e viene iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Lombardia al n. 2105, in data 1° dicembre 2004.

Con il medesimo atto la Parrocchia di cui sopra trasferiva alla Fondazione la somma di 50.000,00 al fine di costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, nonché la proprietà del ramo d'azienda, relativo alla "Gestione Casa di Riposo", composto dalle attività e passività, dei beni strumentali materiali e immateriali, del personale dipendente, nonché di tutte le autorizzazioni amministrative, sanitarie e licenze necessarie per l'esercizio della casa di riposo.

Di fatto la casa di Riposo ha origini molto lontane. Risale, infatti al 1884 quando, Mons. Bassano Dedè apre un "ospizio per la Vecchiaia per i poveri vecchi", in un appartamento dell'orfanotrofio maschile gestito dalla Parrocchia. Nel 1924 Mons. Enrico Rizzi, trasferirà l'Ospizio in una porzione dell'Ospedale Delmati, attiguo alla torretta Girona. Sarà poi Mons. Giuseppe Molti, nel 1959, a dare corso alla realizzazione di una nuova Casa di Riposo, in località Cogozzo che verrà inaugurata il 23 settembre 1962. Nel 1985 Mons. Carlo Ferrari dà inizio all'ampliamento e all'adeguamento del fabbricato agli standard strutturali previsti dalle più recenti normative. La nuova RSA verrà inaugurata il 22 settembre 1991.

Il 29 maggio 2004 viene inaugurato il Centro Diurno Integrato, la cui attività avrà inizio nel mese di luglio 2005 e il 31 maggio 2014 vengono inaugurati il nuovo ingresso, i nuovi uffici e la Residenza Assistita per Religiosi.

Il patrimonio immobiliare rimane totalmente in capo alla Parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini e viene concesso in usufrutto gratuito alla Fondazione per la gestione delle diverse unità d'offerta socio-sanitarie.



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, PRINCIPI E MEZZI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e s.m.i. (nel seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita la Fondazione denominata “FONDAZIONE MADRE CABRINI E.T.S.” con sede legale a Sant’Angelo Lodigiano, provincia di Lodi, in via Cogozzo n. 12.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale.
3. Delegazioni e Uffici potranno essere costituiti in Italia per lo svolgimento delle attività, istituzionali della Fondazione, comprese quelle di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.
4. La Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “E.T.S.”.

Art. 2 - Scopi istituzionali e principi

1. la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare nei settori dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, nel settore della beneficenza con particolare riferimento alla tutela di anziani e di disabili in regime di residenzialità, semi-residenzialità e domiciliarietà.
2. Per perseguire i propri scopi istituzionali la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore (i riferimenti posti al temine di ciascuno dei punti che seguono si riferiscono al testo del D.lgs 117/2017)
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni - Art 5, c.1, lett. “a”;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie - Art 5, c.1, lett. “b”;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

- 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni - Art 5, c.1, lett. "c";
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - Art 5, c.1, lett. "d";
 - e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore articolo - Art 5, c.1, lett. "i";
 - f) ricerca scientifica di particolare di particolare interesse sociale Art 5, c.1, lett. "h";
 - g) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - Art 5, c.1, lett. "q";
 - h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo - Art 5, c.1, lett. "u".
3. La Fondazione conferma la sua ispirazione cristiana, nella consapevolezza di svolgere una funzione importante per il territorio di pertinenza. In particolare la Fondazione ispira la propria attività alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, riconoscendo e affermando il valore della vita fino alla sua naturale conclusione, la centralità della persona e la tutela della sua dignità, nonché della sua dimensione spirituale e materiale. A tale scopo all'interno della Fondazione si provvede al servizio religioso secondo il culto Cattolico a vantaggio dei ricoverati e del personale, in base ad accordi stabiliti con la parrocchia Sant'Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini e con altri istituti o enti religiosi. Nello specifico gli interventi sono nell'ambito della solidarietà sociale, nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali a favore delle persone fragili e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare a favore di anziani, non autosufficienti, in stato di bisogno o disagio sociale.
4. La Fondazione svolge tutte le sue attività senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica secondo principi



- di uguaglianza, imparzialità, solidarietà, giustizia sociale, responsabilità ed etica, perseguendo i propri obiettivi ispirandosi ai valori cristiani.
5. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
 6. La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo Settore.
 7. Nel raggiungimento delle finalità sopra-indicate verrà posta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale degli interventi posti in essere.
 8. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del Codice del Terzo Settore e, comunque, alla normativa vigente.
 9. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione vengono disciplinati dal Consiglio di Amministrazione, attraverso uno o più regolamenti.
 10. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali potrà, tra l'altro:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri:
 - l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine;
 - l'acquisto, in proprietà o in usufrutto o in diritto di superficie, di immobili;
 - la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
 - b) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque di cui abbia la disponibilità.
 - c) Stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi delle attività.
 - d) Partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La fondazione, ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

- e) Costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via esclusiva o strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari.
- f) Gestire premi o borse di studio
- g) Svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle attività di interesse generale.

Art. 3 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili e immobili ricevuti in dotazione al momento della prima costituzione o acquisiti successivamente ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Il patrimonio può essere incrementato con:
 - ✓ acquisti, lasciti, legati e donazioni di beni mobili e immobili o denaro pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio o destinati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ contributi o oblazioni a destinazione vincolata.
4. L'amministrazione del patrimonio è finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione e al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale.
5. Il patrimonio dovrà essere gestito in modo da ottenere i migliori criteri di economicità, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore. In tali termini è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 - Mezzi finanziari

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali;
 - b) proventi derivanti da alienazioni patrimoniali;
 - c) contributi, oblazioni e atti di liberalità di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private e, comunque, da ogni altra erogazione ed entrata pervenuta alla Fondazione e destinata all'attuazione degli scopi statutari;
 - d) proventi, lasciti e donazioni non destinati a incrementare il patrimonio;



Handwritten initials

Handwritten number 1112

- e) rette, tariffe, contributi e altre entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - f) proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.
 - g) proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo Settore.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 3. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
 4. Gli utili o avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e, in particolare, sono reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

TITOLO II
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE – GESTIONE E CONTROLLO

Art. 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Direttore Generale;
- d) L'Organo di Controllo;

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero variabile compreso fra 5 e 7 membri, compreso il Presidente, dei quali uno di diritto e, fino a sei, nominati.
2. Sono membri del Consiglio di Amministrazione:
 - ✓ il parroco pro-tempore della parrocchia dei Sant'Antonio Abate e Santa Francesca Cabrini di Sant'Angelo Lodigiano, quale membro di diritto, o persona da lui nominata dopo aver sentito i consiglieri.
 - ✓ un membro nominato dal Vescovo pro-tempore di Lodi;
 - ✓ un membro nominato dal Parroco pro tempore della Parrocchia Maria Madre della Chiesa di Sant'Angelo Lodigiano;
 - ✓ fino a 4 membri nominati dal Parroco pro tempore della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, uno dei quali con funzioni di Vice Presidente Vicario.
3. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione della funzione, debitamente documentate ed approvate dal Consiglio stesso.
4. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente. In caso di sua indisponibilità, viene convocato dal Vice Presidente entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di nomina di tutti i componenti.



Art. 7 – Consiglieri - requisiti e incompatibilità

1. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - ✓ diploma di scuola media superiore;
 - ✓ esperienza nei settori sanitario, socio-sanitario, sociale o amministrativo contabile;
 - ✓ ricoprire o aver ricoperto la carica di Amministratore o dirigente o funzionario in un Ente o azienda pubblica o privata;
 - ✓ svolgere o avere svolto il ruolo di titolare o imprenditore o amministratore delegato in aziende pubbliche o private.
2. Non possono essere nominati Consiglieri della Fondazione e se nominati decadono dalla funzione coloro che:
 - a) sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;
 - b) si trovano in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.
3. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione:
 - ✓ il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri del Comune di Sant'Angelo Lodigiano;
 - ✓ il Presidente, i Consiglieri dell'Amministrazione Provinciale di Lodi;
 - ✓ i consiglieri regionali della Lombardia;
 - ✓ i componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri Enti locali territoriali.
4. Le incompatibilità devono essere rimosse entro 30 giorni dalla nomina. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione e il Presidente provvede a comunicare tempestivamente il fatto al soggetto competente alla nomina affinché vi provveda tempestivamente in surroga.

Art. 8 - Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque esercizi a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e possono essere riconfermati senza limiti di mandato.
2. Entro la data di naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione, deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dello stesso, in ogni caso i membri in carica scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 9 – Decadenza, esclusione, dimissioni dei Consiglieri

1. Decadono dall'incarico i Consiglieri che perdono i requisiti previsti dalla Legge e dal presente Statuto che si vengono a trovare in uno degli stati di incompatibilità previsti dalla Legge, nonché coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
 - ✓ Il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - ✓ L'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio, all'immagine e alla reputazione della Fondazione;
 - ✓ Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto, con provvedimento motivato.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate con comunicazione scritta, indirizzata al Presidente, che verrà acquisita al protocollo della Fondazione e diventeranno effettive con la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo la pronuncia di decadenza o di esclusione, nonché dopo la presa d'atto delle dimissioni da parte del Consiglio di Amministrazione di uno dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto competente per la nomina al fine di provvedere alla relativa sostituzione in surroga, nel più breve tempo possibile.
6. La surroga dell'Amministratore, dimessosi, decaduto, escluso o altrimenti cessato dalla carica diviene efficace con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione che ne prende atto.
7. I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
8. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'Organo di Amministrazione comportano, in ogni caso, la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 10 – Poteri e compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed è titolare dell'ordinaria e della straordinaria amministrazione, definisce gli obiettivi e i programmi di attività e ne verifica la rispondenza dei risultati.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare, entro il mese di novembre di ogni esercizio, il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario successivo;
- c) approvare il Bilancio di Esercizio entro il termine di legge riferito all'anno successivo ad ogni esercizio finanziario;
- d) Approvare, ove previsto per legge, il Bilancio Sociale, nei termini di Legge.
- e) approvare le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di Legge;
- f) approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- g) approvare l'organizzazione interna della Fondazione ed adottare il regolamento generale di funzionamento;
- h) approvare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- i) approvare la misura delle rette e tariffe per i servizi erogati dalla Fondazione;
- g) accettare lasciti, donazioni e legati;
- h) nominare l'Organo di Controllo;
- j) nominare il Revisore Legale dei Conti;
- k) nominare il Direttore Generale della Fondazione, esterno al Consiglio, che assume anche le funzioni di segretario verbalizzante;
- l) approvare i piani di assunzione del personale e deliberare le assunzioni a tempo indeterminato;
- m) adottare i provvedimenti di licenziamento del personale;
- n) documentare nel Bilancio di Esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- o) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- p) deliberare l'estinzione dell'Ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal successivo art.20;

- q) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti il Consiglio stesso sia ai Dirigenti, nei limiti individuati con propria deliberazione.
 - r) Adottare l'assetto organizzativo amministrativo e contabili adeguato come previsto dall'articolo 2086 del codice civile
- 3 Il Consiglio delibera a maggioranza e alla presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono prese in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri. Il compimento di operazioni straordinarie di cui all'articolo 42 bis C.C. deve essere deliberato con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.

Art. 11 – Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato, con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati a mezzo strumenti telematici di cui si abbia prova della ricezione, ovvero consegnato a mano, almeno cinque giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute d'urgenza.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
5. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto, devono essere prese a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione, anche in forma mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In questo caso è richiesta la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario verbalizzante; in tale luogo si ritiene svolta l'adunanza.



Handwritten signature and the number 2112.

7. Il Direttore Generale, quale segretario verbalizzante, provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate a uno dei Consiglieri presenti.
8. Il verbale dell'adunanza viene sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale quale segretario verbalizzante o dal Consigliere designato a svolgere tale funzione in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale. La bozza di verbale è trasmessa ai componenti del Consiglio prima della sottoscrizione, i quali possono effettuare osservazioni o richiedere integrazioni. Il verbale viene approvato nella seduta successiva del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente è il Parroco pro tempore della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, ovvero la persona da questi nominata in sua sostituzione in base all'art.6.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Cura, inoltre, i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le Amministrazioni Pubbliche e ogni altra organizzazione, inerente all'attività della Fondazione.
3. In particolare, spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
 - e) fornire linee guida e di indirizzo, obiettivi e orientamenti in linea con l'ispirazione cattolica della Fondazione e con i principi sanciti nell'articolo 2 del presente Statuto;
 - f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione, curando la comunicazione e il raccordo con il Consiglio di Amministrazione;
 - g) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma qualora si renda necessario;
 - h) esercitare tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;

- i) assumere, nei casi di necessità ed urgenza o qualora non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 13 – Vice Presidente e Consigliere anziano

1. Il Vice Presidente Vicario, è nominato dal Parroco della parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini.
2. Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati a esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di nomina, dal più anziano di età. Il Consigliere anziano viene individuato nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Il Direttore Generale

1. La Fondazione si avvale, per un efficace e unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori del proprio organico, che in un rapporto di dipendenza funzionale dal Presidente, predisporre l'istruttoria delle proposte delle deliberazioni sottoposte al Consiglio di Amministrazione nonché i piani di sviluppo delle attività.
2. Al Direttore Generale spetta il coordinamento e la direzione della attività di gestione della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale mantiene costantemente informato il Presidente in merito al proprio operato e richiede allo stesso indicazioni ogni volta che lo ritenga opportuno.
4. In particolare, il Direttore Generale:
 - ✓ predisporre le proposte di atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio e del Presidente;
 - ✓ svolge le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
 - ✓ cura l'attuazione degli atti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, nonché delle iniziative della Fondazione;



- ✓ individua gli eventuali dipartimenti operativi e i settori di attività della Fondazione, proponendo al Consiglio la nomina di eventuali responsabili in raccordo, per la parte socio-sanitaria, con il Direttore Sanitario;
 - ✓ è capo del personale ed esercita tutte le funzioni commesse all'organizzazione e gestione della struttura operativa nelle sue diverse articolazioni, come definito nel regolamento generale e di organizzazione;
 - ✓ cura gli adempimenti previsti dalle normative di settore in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza dei dati e delle informazioni, trasparenza e anticorruzione, nonché ogni altro adempimento necessario.
5. In relazione alle sopraccitate competenze il Direttore Generale rappresenta la Fondazione presso i terzi.
 6. Il Direttore Generale opera in stretto raccordo con il Direttore Sanitario per le tematiche che attengono alle responsabilità di quest'ultimo.
 7. Il Direttore Generale relaziona al Presidente e al Consiglio di Amministrazione in ordine ai principali atti di gestione e al rispetto degli obiettivi e linee di indirizzo fornite dall'Organo di Amministrazione secondo modalità e tempi previsti dal regolamento generale e di organizzazione.

Art. 15 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in forma monocratica o collegiale.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile senza limiti. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina dell'organo di controllo.
3. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila altresì sulla conservazione del patrimonio minimo e valuta la sussistenza di cause di scioglimento dell'Ente,

informandone tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

5. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali e sia rispettato quanto previsto dal Codice del Terzo Settore. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
6. Ai fini dell'adempimento del dovere di vigilanza e dei compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. A tale scopo la convocazione del Consiglio di Amministrazione verrà inviata oltre che ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Revisore Legale dei conti, anche all'Organo di Controllo.
7. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. All'Organo di Controllo spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, in sede di nomina, all'Organo di Controllo l'esercizio della revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.16 -Revisore Legale dei Conti

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale.
2. Il Revisore Legale dei Conti viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei revisori legali.
3. Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 7.
4. Il Revisore Legale dura in carica per tre esercizi, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinnovabile senza limiti. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.
5. Il Revisore Legale dei Conti:



L 112

- a) deve operare secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - b) redige una propria relazione di accompagnamento al Bilancio di Esercizio, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.
6. Al Revisore Legale dei conti spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17 -Libri Sociali

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del medesimo Codice.
2. In particolare:
 - a) i verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
 - b) i verbali dell'Organo di Controllo e devono essere trascritti su apposito registro.
3. Il registro di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo devono essere tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I registri di cui alla lettera b) devono essere tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

TITOLO III
AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

Art. 18 - Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno
2. La Fondazione redige il Bilancio di Esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla Relazione di Missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone e approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo di gestione relativo all'anno successivo.
4. Nei casi previsti dall'art. 14, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito internet;
5. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo nonché ai dirigenti.

Art. 19 – Utili di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse.
2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, Codice del Terzo Settore.



D

Art. 20 - Norme sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del Codice Civile.
3. La Fondazione può compiere le operazioni di cui all'articolo 42 bis del Codice Civile, purché ciò avvenga nel rispetto dello scopo fondativo e con le maggioranze di cui all'art. 10.3 dello Statuto.
4. In caso di scioglimento, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, a favore di altri Enti del Terzo Settore, di ispirazione cattolica sottoposti al Vescovo di Lodi e preferibilmente della diocesi medesima.

Art. 21 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché, in quanto compatibili, del Codice Civile.

Art. 22 - Norma transitoria

1. La Fondazione applica il presente Statuto dal giorno dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

M. Emo *Paolino*
L. 11 7.112 notari



Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale